

## **DOCUMENTAZIONE CHE IL CITTADINO STRANIERO DEVE PRESENTARE IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO O DELLA DICHIARAZIONE DI NON IMPEDIMENTO AL FINE DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO**

□ **NULLA OSTA DI CUI ALL'ART. 116 C.C.** Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

Il nulla-osta deve attestare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato estero di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile (se divorziato o vedovo la data del divorzio o di decesso del coniuge), cittadinanza, residenza e generalità dei genitori. I dati eventualmente mancanti devono essere comunque certificati a mezzo di documenti rilasciati dal paese di origine debitamente legalizzati e tradotti legalmente in lingua italiana. Non può contrarre matrimonio in Italia la donna divorziata o vedova se non sono trascorsi 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio o dal decesso del precedente coniuge. Se la data del divorzio non è indicata nel nulla osta o nel certificato di capacità matrimoniale, occorre copia della sentenza di divorzio legalizzata e tradotta che riporti la data del divorzio e se, non sono trascorsi 300 giorni, anche la motivazione.

Il nulla osta può essere rilasciato:

- dall'Autorità Consolare straniera in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura italiana competente. La legalizzazione presso la Prefettura è prevista solo per i nulla osta rilasciati dai rappresentanti diplomatici e consolari degli Stati non aderenti alla convenzione di Londra ed è esente da legalizzazione per gli Stati aderenti all'Unione Europea, come previsto dal Regolamento UE 2016/1191 del 16.02.2019.
- dall'Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette e qualora non sia previsto il rilascio da parte del Consolato straniero in Italia. La documentazione equivalente al nulla-osta deve essere tradotta e legalizzata nei modi di legge.

Le modalità di legalizzazione degli atti stranieri sono consultabili nella supertabella guida alla presentazione degli atti al seguente link: <http://www.prefettura.it-FILES-docs-1173-DocumentiCittadinanza.pdf>

Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali e dal Regolamento UE 2016/119, secondo cui la traduzione viene prodotta su appositi modelli plurilingue o mediante apostille del traduttore da effettuare all'estero, la traduzione degli atti e dei documenti stranieri richiesti può essere effettuata da un Consolato Italiano all'estero o straniero in Italia, oppure da una persona che conosce la lingua ed è in grado di tradurre mediante giuramento da rendere davanti ad un cancelliere o giudice di pace in un Tribunale Italiano.

Al fine del rilascio del nulla osta di cui all'art, 116 cc, per alcuni cittadini stranieri vigono le seguenti diverse condizioni in base a specifici accordi e convenzioni internazionali sotto riportate:

I cittadini Extra Ue dei seguenti paesi devono presentare:

□ Se **cittadini Americani** - **DICHIARAZIONE GIURATA** riportante anche le generalità dei genitori, resa avanti al Consolato USA in Italia, apostillata in Prefettura; - **ATTO NOTORIO** nel quale deve essere indicato che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza, reso al Consolato Italiano negli USA debitamente apostillato o, in Italia presso il Tribunale di Verona. **Rif: Legge n. 1195/1965**

□ Se **cittadini Australiani** – devono produrre la stessa documentazione dei cittadini statunitensi con la facoltà di redigere l'atto di notorietà davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. **Rif: Legge n. 233/2002**

□ Se **cittadini Brasiliani** il nulla osta viene rilasciato su appositi modelli dal Consolato Brasiliano in Italia. **Rif: Circolare del Ministero dell'interno n. 1 del 08.01.2009**

□ Se **cittadini Britannici** devono produrre un **CERTIFICATO DI NON IMPEDIMENTO** rilasciato dall'Autorità locale nel Regno Unito debitamente tradotto al Consolato d'Italia in loco o con traduzione giurata in Tribunale in Italia, e una - **DICHIARAZIONE GIURATA BILINGUE** resa dagli interessati presso un avvocato o notaio britannici. Entrambi i documenti dovranno essere apostillati presso competenti autorità nel Regno Unito. **CASI PARTICOLARI:** I cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra che si vogliono sposare con un cittadino Irlandese, dovranno invece produrre il **NULLA OSTA** al matrimonio rilasciato dal Consolato Britannico in Italia in esenzione da legalizzazione.

Eccezione fanno i cittadini Britannici residenti in Italia od in altro stato estero che dovranno rivolgersi al Consolato Britannico in Italia. **Rif: Circolare del Ministero dell'interno n. 6 del 15.02.2013 e nr. 10 del 09.07.2015**

□ Se **cittadini Messicani** il certificato di “Constancia de Inexistencia de Registro” può essere accettato ai fini della celebrazione del matrimonio del cittadino Messicano che intende sposarsi in Italia così come disposto **dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.11 del 22.09.2015**. Il documento deve essere apostillato e corredato da certificato di nascita con paternità e maternità debitamente tradotto e legalizzato.

□ Se **cittadini Siriani** residenti in Italia il nulla osta al matrimonio dovrà essere rilasciato dall' ambasciata di Siria a Vienna come disposto dalla **Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 24.01.2014**.

□ Se **rifugiato politico** che vuole contrarre matrimonio in Italia deve inoltrare domanda di rilascio di nulla osta/capacità matrimoniale all'UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che rilascia una dichiarazione ritenuta quale atto sostitutivo del nulla osta di cui all' art. 116 cc. La documentazione da inviare all'UNHCR sono: 1) copia dell'atto di notorietà con due testimoni effettuato presso il Tribunale in cui vengono dichiarate le generalità della persona ed il suo stato civile; 2) decisione di riconoscimento dello status di rifugiato, 3) permesso di soggiorno in corso di validità, 4) copia di un documento valido del futuro coniuge.

#### Cittadini dell'Unione Europea :

Tutti i cittadini dell'Unione Europea possono presentare un nulla osta al matrimonio o un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'Autorità competente dello Stato Straniero in esenzione dalla legalizzazione. Qualora sia necessaria la traduzione, devono corredare l'originale di detta dichiarazione, necessaria ai sensi dell'art. 116 cc per contrarre matrimonio, da un modello standard multilingue di capacità matrimoniale, in conformità all'allegato V del **Regolamento Ue nr. 1191/2016 entrato in vigore dal 16.02.2019**. Il modello di supporto previsto deve riportare tutti gli elementi necessari per poter valutare la capacità matrimoniale del soggetto.

In applicazione al Regolamento Ue 1191/2016, infatti, anche la documentazione di cui all'art. 116 cc , prevista dalle sotto elencate circolari di alcuni Stati dell'Unione, può essere presentata senza legalizzazione od apostilla (ex art. 2 del Regolamento). Dove, nelle predette circolari, viene richiesta la traduzione del nulla osta al matrimonio, allo stesso documento originale, può essere addizionato dall'Autorità che lo ha emesso, il modello standard plurilingue (allegato V) di capacità matrimoniale.

**Sono comunque tuttora in vigore le precedenti modalità** per la presentazione dei certificati di capacità matrimoniale e nulla osta come sotto indicato.

□ Solo se cittadini appartenenti ad uno Stato che ha aderito alla **CONVENZIONE DI MONACO** (attualmente: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi – comprese Antille Olandesi ed Aruba, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Moldova) può essere altrimenti presentato il **CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE** rilasciato su modello internazionale dal proprio Comune di residenza all'Estero o da altra Autorità appositamente individuata. **ESTRATTO DI NASCITA SU MODELLO INTERNAZIONALE** oppure originale in lingua straniera se necessario debitamente legalizzato e tradotto.

□ Se **cittadini Danesi**: nulla osta rilasciato dall' Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesca con traduzione in italiano effettuata dal traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l'apostille, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961).

**Rif: Circolare del Ministero dell'interno n. 18 del 31.10.2014**

□ Se **cittadini Finlandesi** : il nulla osta viene rilasciato dall'autorità amministrativa locale su apposito modello indicato **dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 17.01.2014** che deve essere apostillato. Dovrà essere accompagnato da un estratto di nascita apostillato con paternità e maternità. I documenti dovranno essere tradotti.

□ Se **cittadini Lituani** : il nulla osta viene rilasciato dagli Uffici di Stato Civile in Lituania su apposito modello in conformità alla **Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 17.01.2014**. Il documento dovrà essere apostillato in Lituania. Inoltre dovrà essere accompagnato da un estratto di nascita con paternità e maternità su modello plurilingue secondo la Convenzione di Vienna.

□ Se **cittadini Norvegesi** il nulla osta è rilasciato del Comune norvegese di residenza già redatto in lingua italiana o in lingua straniera con traduzione giurata vistata dal Consolato Italiano in Norvegia. Il nulla osta deve recare l'apostille. Ove in tale documento mancassero i cognomi e nomi dei genitori, sarà necessario anche un estratto di nascita con paternità' e maternità' redatto su modello internazionale apostillato e debitamente tradotto

**Rif: Circolare del Ministero dell'Interno n. 65 del 23 dicembre 2004**

□ Se **cittadini Polacchi** nulla osta rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile competente in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore dev'essere legalizzata con Apostille, se tradotto in Italia dev'essere asseverata in Tribunale. Il Consolato Polacco in Italia lo rilascia solo nel caso che il cittadino non abbia mai avuto la residenza in Polonia, o non sia in grado di risalire all'ultima sua residenza in Polonia, o sia partito dalla Polonia prima del compimento del sulo 16° anno di età.

**Rif: Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 11.07.2005**

□ Se **cittadini Slovacchi** il nulla osta è rilasciato dall'Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma come disposto **dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 28.11.2011** e successivamente apostillato in Prefettura.

□ Se **cittadini Svedesi**: nulla osta rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza in lingua svedese all'Estero, con traduzione giurata in italiano; il traduttore attesta anche la conformità all'originale. La documentazione così prodotta sarà munita di apostille. Per i cittadini svedesi residenti in Italia il nulla osta viene rilasciato dal Consolato svedese in Italia e non necessita di legalizzazione presso la Prefettura.

**Rif: Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 28.02.2010**

□ Se **cittadini Ungheresi** : il nulla osta viene rilasciato in conformità alla **Circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 15.05.2013** dall'Ambasciata straniera in Italia ed è esente da legalizzazione.

Successivamente alla verifica della regolarità della suddetta documentazione, sarà fissato dall'Ufficio di Stato Civile, l'appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio o per la dichiarazione di non impedimento in base alla residenza o meno nel Comune Caprino Veronese degli sposi.

La dichiarazione di non impedimento resa da entrambi i cittadini stranieri residenti all'estero non è soggetta al periodo di pubblicazione all' albo pretorio Comunale. I nubendi potranno contrarre matrimonio entro 180 giorni dalla data della suddetta dichiarazione.

Il Cittadino Straniero deve:

- **controllare** che tutti i dati riportati sui documenti presentati siano **esatti**. In caso di errori, o discordanze con il passaporto, dovranno essere corretti e vistati dal Consolato, altrimenti i documenti non potranno essere accettati.

- **inviare** con congruo anticipo la documentazione necessaria per un **controllo preventivo** al seguente indirizzo mail: [demografici@comune.caprinoveronese.vr.it](mailto:demografici@comune.caprinoveronese.vr.it)

- **concordare** un appuntamento per il **processo verbale** tramite tel. 0456209926 o all'indirizzo mail: [demografici@comune.caprinoveronese.vr.it](mailto:demografici@comune.caprinoveronese.vr.it)